

CCXX.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedi — Giuramento del Senatore duca Della Verdura — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Discorso del Senatore Paleocapa a sostegno della proposta aggiunta — Sviluppo della proposta Plezza — Risposta del Senatore Di Revel alle osservazioni fatte ieri dal Senatore Scialoia — Sotto emendamento all'aggiunta Paleocapa proposto dal Senatore Scialoia — Osservazioni del Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Paleocapa — Riassunto del Senatore Vigliani (relatore) — Proposta del Senatore Arrivabene — Considerazioni del Senatore Plezza in risposta al Senatore Vigliani — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze, dei Senatori Vigliani ed Arrivabene — Reiezione della proposta Plezza — Approvazione dell'aggiunta Paleocapa col sotto emendamento Scialoia e dell'art. 4 coll'emendamento Arrivabene — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze, i Ministri di agricoltura e commercio, dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura di due lettere dei signori Senatori Belcinoso e Lambruschini, i quali, per motivi di famiglia il primo, per ragione di ufficio il secondo, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Essendo presente nelle sale del Senato il signor duca Della Verdura, i cui titoli sono già stati verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento; prego perciò i signori Senatori Orso Serra e Bellelli a compiacersi d'introdurlo nell'aula.

(I Senatori Orso Serra e Bellelli introducono il duca Della Verdura, il quale presta giuramento nella consueta formola.)

**Presidente.** Do atto al signor duca Della Verdura del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'AFFRANCAMENTO DELLE TERRE  
DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

La parola spetta per primo al signor Senatore Paleocapa.

Io credo che tutti i signori Senatori avranno avuti gli emendamenti, che si sono fatti stampare, compreso quello del Senatore Plezza non stato peranco appoggiato, e sul quale mi riservo di provocare il voto del Senato per vedere se lo sarà, dopo che il Senatore proponente lo avrà sviluppato, per cui gli darò la parola dopo il Senatore Paleocapa.

Il Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore **Paleocapa.** Dopo la discussione luminosa che è stata fatta ieri sopra l'argomento in questione, io cercherò di addurre alcune ragioni per sostenere la mia proposta anche contro osservazioni che sono state fatte per contraddirla; ed io spero che se conscienziosamente convinto della bontà della mia proposta, qualunque possa essere l'opinione d'altri, se dico, convinto di ciò, la sostengo tuttavia non mi si potrà appuntare di troppa tenacità della mia opinione.

Quando si considera lo stato lagrimevole, in cui giace tutto il territorio che conosciamo sotto il nome di Tavoliere di Puglia, si vede che esso abbraccia un'intera vasta provincia, la quale potrebbe essere delle più ricche di tutto il regno nostro; e di più si considera che a tutta questa provincia si aggiungono nel Tavoliere stesso, anche estese parti di altre due provincie, e che il tutto giace nella miseria e nella povertà per cagione delle condizioni in cui si trova la proprietà, non solamente cioè per essere separato il dominio utile dal dominio diretto, ma ancora perchè le condizioni del dominio utile sono tali che non possono dar modo ad un utilista di sviluppare quei mezzi che potrebbe in più eque condizioni, come benissimo si vede in altri paesi; quando

dico, si considera allo stato lagrimevole di tutto il Tavoliero, non mi pare che si possa dubitare che non sia di pubblica utilità la legge proposta, la quale non intende già a palliativi, a provvedimenti effimeri, ma intende a radicalmente togliere tutti gli inconvenienti ed a far prosperare quel territorio.

E se è legge di pubblica utilità, mi pare giustissimo il divisamento proposto dal Ministero di costringere i proprietari utilisti ad acquistare anche il dominio utile, e a farlo in quei modi che ha stabilito, perciocchè così si tolgono affatto tutti gli altri inconvenienti onde è viziato questo dominio utile.

Ciò posto io dico: è giustissimo costringere a comprare, ma la coazione mi pare che esiga dei riguardi; a me pare che essa esiga quegli stessi riguardi che si hanno nelle espropriazioni forzate.

Nè quello che ho detto ieri mi pare meritasse di appuntarmi di aver confuso l'espropriazione forzata col caso della compra forzata.

Io non ho confuso una cosa coll'altra; ho detto anzi che l'una era tutto il contrario dell'altra; ma ho preso in considerazione la coazione ed ho detto: che bisogna attenuarne la gravità, così quando costringete a vendere come quando costringete a comprare, cioè che se è giusto che quello che costringete a cedere abbia un abbuono, un compenso alquanto maggiore in una data non lieve misura della perizia del vero valore del fondo ceduto, mi pare anche giusto, e conveniente che colui che costringete a comprare e che forse nel momento è imbarazzato a trovarne i mezzi abbia un giusto sollievo; e questo sollievo, poichè si tratta di comprare, non può essere altro che una diminuzione effettiva del capitale che dovrebbe pagare al direttario.

Ma ho del pari considerato che in questa agevolezza che si vuole fare all'utilista nello sforzarlo a comprare il dominio diretto, ci vuole un limite conveniente; nello stabilire questo limite, nell'osservarne la convenienza deve tenersi conto anche degli interessi del direttario per quanto sia degna di lode la dichiarazione del Ministro, che questa non è legge fiscale, ma legge dettata dai sani principii di ordine pubblico e di vera pubblica economia.

Mi è sembrato che nel momento attuale dei corsi della rendita pubblica dare la facoltà di pagare in rendita dello Stato sia troppa larghezza; dare cioè il 28 o il 29 per 0/0 sia troppo, e mi è parso d'altronde che sia una misura tanto incerta che non convenga adottare.

Quando con una legge si vuole stabilire che l'utilista che compra abbia un vantaggio, è giusto che determinate positivamente questo vantaggio, e che facciate precisamente conoscere quale esso sarà.

Voi fate la legge oggi, ed il vantaggio è del 27 per 0/0, chi sa quando la legge comincerà ad andare in vigore che esso non sia invece del 30, o forse, come io spero si riduca al 24 ed al 20? E tanta incertezza mi pare troppa in un contratto positivo.

Ma, diceva io, dunque non vi sarà modo di supplire a questo? C'è benissimo. Non si ammetta il pagamento in rendita per qualsivoglia periodo, si faccia che gli utilisti paghino in danaro, ma sulle somme che devono pagare si conceda loro un abbuono.

Io proponevo, ad esempio di quello che si fa in altre disposizioni consimili di legge, che si desse un abbuono del 20 per 0/0, che mi pareva assai discreto e conveniente per qualunque cui sia concesso di fare questo pagamento.

D'altronde io osservo che interesse grande dell'Erario è di raccogliere danaro, non raccogliere cartelle di rendita. Ma si dirà; se raccoglie cartelle di rendita non paga più la rendita stessa; questo è verissimo, ma io credo di non dovermi distendere molto per fare conoscere ciò che si rende evidente per i prestiti fatti; cioè che quel che importa al Governo ed all'Erario nelle condizioni attuali delle finanze, è d'incassare danaro.

Dunque, soggiungevo, quando voi sottrarte il 20 per cento, vi resta da incassare l'ottanta per cento in danaro, e arricchite già molto generosamente le casse. D'altra parte interesse grande dell'Erario è di sollecitamente fare questo incasso, e per questo io limitava a tre anni il periodo dentro il quale si sarebbe potuto esercitare questo diritto di pagare l'ottanta invece del cento del capitale determinato. Del che non ho fatto proposizione mia propria ma ho seguito quanto proponeva lo stesso signor Ministro Presidente del Consiglio, e che era stato adottato anche dall'Ufficio Centrale.

Del resto su questo termine se si volesse allargarlo, non avrei difficoltà di restringerlo non sarei punto persuaso per i motivi che dirò poi.

Ciò posto, fissato dunque che si paghi in danaro l'ottanta per cento, fissato che si dia un termine, io veramente non so più vedere come si potesse appuntare d'ingiusta la disposizione della legge.

È stato osservato dall'onorevole Di Revel che sarebbe meglio (ammesso il principio, come ammetteva egli stesso, del pagamento in danaro e dell'abbuonamento di una quota) distribuire questa quota in tre rate diverse, ossia in tre tassi diversi secondo gli stadi del pagamento. E dopo ciò l'onorevole Scialoja non ammettendo però il principio del pagamento in danaro, e preferendo che si conceda di pagare in cartelle del Debito pubblico, voleva restringere il periodo di favore concesso ai censuarii ad un anno solo; perchè, egli diceva, in questo modo costringendo quelli che vogliono fruire del vantaggio che offre loro la legge, a fare il pagamento dentro un anno, lo scopo importantissimo, e che per tale riconosco anch'io, di aiutare l'Erario il più presto possibile sia che si paghi in danaro, sia che si paghi in cartelle, come egli desiderava, sarebbe raggiunto; e più sollecitamente anche si sarebbero ottenuti quegli utili effetti che si vogliono conseguire dalla liberazione dei canoni.

Ma a dir vero questo restringimento di tempo mi pare che impedisca di applicare la legge con quei prin-

cipii di equità, che tutti siamo d'accordo che si devono osservare.

Infatti, egli stesso, l'onorevole Scialoja ci ha detto che non bisogna credere che tutti i possidenti utili del Tavoliere, tutti quelli che saranno chiamati a convertire il canone in un capitale per acquistare il dominio diretto, siano tutti poveri. Egli ci ha detto anzi che ve ne sono di ricchi e di ricchissimi: basta dire che egli ha citate le case Montmorency e Fuentes, se la memoria non mi fallisce. Dunque se ci sono questi grandi ricchi, questi ricchissimi, e ci sono anche indubbiamente dei poverissimi, ci sarà una grande sproporzione fra gli uni e gli altri.

E che cosa avverrà se accordate il vantaggio del riscatto a minor prezzo durante un solo anno? avverrà che i ricchi, quelli che hanno i mezzi sicuri di approfittarne ne approfittano subito; e che cosa sarà poi degli altri, di quelli che non potranno liberarsi perchè non ne hanno i mezzi dentro quel solo anno? E che cosa avrete ottenuto?

Avrete ottenuto che i più ricchi fruiscono di questo vantaggio che loro assicura la legge, che ne fruiscono cioè quelli che ne hanno minor bisogno, e che forse contribuiscono meno all'aumento della prosperità del Tavoliere; giacchè io non potrei dirlo di fatto, ma probabilmente questi ricchi non abitano nel Tavoliere; e sono appunto coloro che soggiornano nel Tavoliere, sono i piccoli possidenti quelli da cui possiamo aspettare più prontamente un gran miglioramento nella prosperità agricola di quel territorio. Si saranno dunque giovati di questo vantaggio, di questa facilità che offre la legge i più ricchi, quelli (ripeto) che ne hanno meno bisogno, ed i più poveri saranno sacrificati, cioè dovranno subire l'intero pagamento quando loro avvenga di poterlo eseguire.

Questo stesso motivo ha fatto che la modificazione proposta dall'onorevole Di Revel che sulle prime mi pareva assai logica, assai giusta, ben considerata mi sia parsa invece una di quelle proposizioni che in massima astratta sembrano conformi a giustizia ed equità, ma quando si viene al concreto contravvengono a quello che si vuol ottenere; imperciocchè egli divide in tre stadi il periodo, cioè in tre anni, supposto che si assegnasse il periodo di tre anni per affrancarsi col vantaggio consentito dalla legge.

Egli assegna un vantaggio maggiore al riscatto quando è fatto nel primo anno, assegna un utile minore quando è fatto nel secondo, ed un minimo quando è fatto nel terzo. Ma che cosa avverrà? Avverrà anche qui che i molti ricchi profiteranno subito, e otterranno tutto il vantaggio maggiore, i medesimi se potranno profittare dell'affrancamento nel secondo anno ne avranno un vantaggio minore, e i più poveri dovranno affrancarsi, se possono, nel terzo anno, e si affrancheranno col minimo vantaggio possibile.

Avremo anche qui l'inconveniente che si sarà fatto il maggior bene a chi ne ha meno bisogno, a chi può

far prosperare meno sicuramente l'agricoltura del Tavoliere di Puglia.

Ecco perchè non saprei nemmeno accostarmi all'emendamento dell'onorevole Di Revel.

Ma mi si dirà, siete voi certo che assegnando una quota uniforme per tutti i tre anni potranno approfittarne anche i poveri, i piccoli proprietari?

Non oso affermare questo, ma mi pare che 3 anni siano un termine abbastanza lato e ragionevole; quanto all'Erario poi per quelli che non pagano, mi pare che sia provveduto prearrivendo la legge, che quelli che sono in mora paghino l'interesse del 5 per cento.

Si dirà che passerà forse il triennio, e malgrado ciò vi saranno dei più poveri che non potranno trovare danaro, e questa, secondo me, potrebbe essere una ragione per protrarre il periodo invece che a tre anni, a quattro, a cinque; ed io mi vi accosterei assai volentieri, ma non vorrei mai distribuire questo periodo in modo da far sì che i più pronti a soddisfare la quota ne abbiano il massimo vantaggio; ciò non mi par giusto.

Sarebbe giusto se il ritardo dipendesse da incuria o malvolere, chè allora si potrebbe dire ai morosi se non avete voluto sdebitarvi ed affrancarvi nel primo anno, il torto è vostro.

Se il ritardo dipendesse dalla volontà, il dir loro così, sarebbe giusto, ma se dipende dalla mancanza di mezzi, come sarà per quei poveri che non potranno pagare se non dopo molto tempo, io domando se sia giusto far loro questo rimprovero.

Ma quanto a questo proposito di pagare in danaro effettivo con un abbuono piuttosto che in cartelle dello Stato il signor Ministro ha addotto un altro argomento pel quale preferirebbe questo secondo mezzo. Egli spera che questo mezzo gioverebbe a collocare la rendita.

Ma io dico il vero, non so pensare che queste accidentali domande di cartelle per affrancare i capitali dovuti al demanio, siano veramente un modo che giovi a mantenere alto il prezzo del loro corso, perciocchè tale affrancamento fa solo che si cerchion le cartelle non per mantenerle in mano di quelli che le acquistano, ma per rovesciarle nelle casse dello Stato dalle quali un po' prima un po' dopo dovranno uscire.

Quello che giova a mantenere alto il prezzo del corso delle cartelle è di sottrarre la più grande copia che si possa dal commercio e dai raggiri di borsa. E questo si ottiene secondo la proposta del Ministro? Non mi pare.

Il modo con cui si ottiene è, quando il paese avendo migliorato in civiltà, essendo aumentato in ricchezza, si troverà in seno ad esso un gran numero di famiglie che faranno o! avranno fatte economie e che troveranno opportunissimo di comperar cartelle non per giuocare alla borsa o per far altri cambi e farle tornare nelle casse dello Stato, ma per conservarle come il miglior mezzo d'impiego che si possa avere del proprio danaro; mezzo sicuro che non vi dà nessuna spesa,

nessun impaccio di amministrazione. E nelle circostanze di prosperità del paese ciò si otterrà anche quando i titoli di rendita, come avviene in altri Stati, avranno di gran lunga migliorato il loro tasso. Vi sarà sempre una quantità di persone che cercheranno la rendita per avere il più semplice, il più facile, il più sicuro impiego del danaro, e tuttavolta un impiego certamente assai conveniente; ma questo non si può mai ottenere in quel modo che si proporrebbe dal signor Ministro. Ciò non si potrà ottenere nelle provincie meridionali fino a che le condizioni di esse non sieno migliorate, finchè non godano di una prosperità maggiore, finchè una grande quantità di famiglie non impieghi il frutto delle sue economie in cartelle per avere una rendita assicurata.

Allora scomparirà dal mercato una grande quantità di cartelle, e si otterrà di fare aumentare il prezzo di quelle che rimarranno.

Io non potrei pertanto rinunciare alla proposta fatta ieri.

**Presidente.** Ha ora la parola il Senatore Plezza.

**Senatore Plezza.** Si è lungamente discusso dei vantaggi a farsi a quelli che vorranno eseguire il pagamento della loro affrancazione nei primi tre anni dopo la pubblicazione della legge. Io non dissento a che si facciano loro vantaggi, perchè riconosco essere di tutta utilità che sia eseguita l'affrancazione, e che si lasci per quanto è conciliabile coll'interesse pubblico, in mano al censuario il capitale necessario pel miglioramento dei fondi.

Ma prego il Senato di osservare che questi vantaggi sono esclusivamente riservati ai ricchi, perchè essi soli potranno eseguire il pagamento del capitale nei primi tre anni.

Ho voluto dare un'occhiata ai dati statistici che ci sono stati distribuiti nella relazione, per capacitarvi quale fosse il numero dei censuarii ricchi, e quale quello dei poveri, e mi è risultato che il Tavoliere è composto di 300,000 ettari dei quali 225,000 sono a pascolo, posseduti da 1066 censuarii dei quali 300 non possiedono che 73 ettari, 400 ne possiedono meno.

Sicuramente 73 ettari di pascolo che probabilmente si trovano sulla schiena dell'arido Apennino, non possono fare i possessori ricchi.

Epperò io ritengo che di questi possessori di pascoli, 700 si possono ritenere per poveri o quasi poveri; ma la proporzione è ben maggiore se si passa a considerare gli ettari di terreno coltivati.

Sono gli ettari a coltura 75 mila, posseduti da 3220 possessori; dei quali possessori 1032 possiedono in media 62 ettari, 2138 non possiedono che 5 ettari.

Voi vedete dunque che sono tanto poveri, che ben pochi di loro saranno in grado di fare il pagamento nei primi tre anni. Ma vi ha di più.

Non contento di essermi persuaso che non potranno approfittare dei vantaggi che offrirebbe l'aggiunta dell'onorevole Ministro delle finanze e del Senatore Paleocapa e Di Roverè, ho voluto esaminare se questi poveri pos-

essori, che non godranno del vantaggio, quando sieno obbligati a pagare, secondo il metodo progettato nell'articolo 4 della legge, saranno in grado di fare il pagamento che loro s'impone, e se non sono in errore, credo che non possono essere in caso di eseguire quest'articolo della legge, e dovranno abbandonare i loro fondi al Governo, se l'articolo della legge sarà eseguito con rigore.

Per dare di ciò una dimostrazione precisa, sarebbe necessario avere una tabella statistica che indicasse qual quota del reddito del fondo è rappresentata dal canone.

Ho chiesto al Ministro d'Agricoltura e di Commercio ed ai membri dell'Ufficio Centrale questa tabella, e nessuno suppe dirmi in modo preciso quale quota di reddito rappresentino i canoni, di modo che non sappiamo se il canone assorbe molta o poca parte del reddito, e non sappiamo se quando si intimasse coll'articolo quarto di pagare il decimo del capitale del canone cogli interessi del capitale totale, lasciamo a loro disposizione ancora qualche parte di reddito, ovvero se tutto lo assorbiamo per dieci anni a favore delle finanze.

Non avendo dati precisi, ho dovuto attenermi ad induzioni, le quali però mi sembrano assai plausibili. Eccovele.

Questi livelli non sono in origine veri canoni enfiteutici come gli altri, nei quali il canone era semplice segno di dominio, ma sono invece una vera espressione del reddito dei fondi.

Questi redditi, fino al 1806 non erano livelli, ma erano veri affitti, per conseguenza il canone rappresenta sicuramente il fitto, cioè i frutti che poteva produrre il fondo nel 1806.

È vero, che dal 1806 a questa parte saranno aumentati questi redditi, essendo aumentati i prezzi del generi e del bestiame, ma quando io supponga che sia dal 1806 ad oggi triplicato il reddito in provincie senza strade e ancora mal governate, in fondi nei quali per colpa delle leggi non si è fatta alcuna miglioria, mi pare che il calcolo sia abbastanza largo.

Suppongo dunque, che adesso rendano tre volte il fitto che valevano nel 1806.

Farò, se il Senato lo permette, il conto di ciò che converrà pagare dietro questa mia supposizione ad un censuario debitore di cinque lire di canone. Se è stato triplicato il reddito dal 1806 a questa parte, il canone che rappresentava il reddito del 1806 essendo di lire 5, il fondo deve oggi rendere 15 lire.

Che cosa paga a termini dell'art. 4 di questa legge il censuario per liberarsi da queste 5 lire?

Paga il decimo di 22 annualità: (22 annualità per 5 di canone importano L. 110, ed il decimo è 11 lire). Dunque paga 11 lire a conto del capitale.

Egli paga pure l'interesse di questo capitale, che è L. 5 50. Dunque egli paga L. 16 50.

Paga poi per i tributi per lo meno il decimo del reddito totale; dunque paga L. 18 annue per un fondo che non gliene frutta che 15.

Io dico; questi piccoli proprietari, che non hanno altro reddito fuorchè quello delle loro braccia sul loro piccolo fondo in provincie senza commercio e senza strade, dove non sono capitalisti che prelatino il danaro (e se capitalisti vi fossero non presterebbero a chi deve pagare per molti anni un'annualità superiore al suo reddito) come faranno a pagare 18 lire per un fondo da cui non ne ritraggono che 15?

Essi saranno compiutamente rovinati se hanno da continuare a pagare per dieci anni più di quanto ricevono dal loro lavoro: bisogna che abbandonino il fondo su cui non hanno di che vivere e che non possono migliorare.

Quand'anche questo calcolo dovesse andare soggetto a qualche riduzione, pur tuttavia credo meriti l'attenzione del Senato, imperocchè è vero, che si è detto da tutti che si vuole far ai censuarii un beneficio; ma questo beneficio potrebbe essere convertito in una rovina anche senza e contro la volontà dei legislatori.

Si è fissato un termine breve pel desiderio che si ha di liberarli presto, ma il termine breve per liberarli è quello solo entro il quale è possibile il pagare.

Se i modi di pagamento sono tali, che i piccoli proprietari non possano pagare, invece di liberarli dal canone, li libereremo dal fondo, cioè confischeremo loro i fondi.

Per questi motivi io ho proposto il mio emendamento che contiene un modo di estinzione per ammortizzazione, il quale mentre rende possibile al piccolo proprietario di pagare l'annualità senza essere rovinato, rende pure possibile anche il miglioramento dei fondi, lasciando a sue mani buona parte del reddito.

Per ottenere questo risultato, io non ho visto altro modo fuorchè quello di accordare un pagamento a lungo termine. Per i poveri, qualunque abbuonamento in danaro per eccitarli a pagamento pronto, non serve, poichè non sono nella possibilità di trovare il danaro necessario onde profittare dell'abbuonamento.

Il pagamento a lungo termine che io propongo è l'ammortizzazione in ragione non minore dell'1 per cento.

Con tal modo di pagamento, chi deve 5 lire di canone ne pagherà 6 per 37 anni. Alla fine dei 37 anni saranno dunque entrate nelle casse del Governo  $6 \times 37$ , cioè lire 222 per ogni 100 lire di capitale dovuto.

Col sistema della legge invece, le Casse del Governo non toccheranno che 153, cioè, lire 69 di meno. È vero però che le riceveranno in dieci anni invece di trentasette.

Ad un privato che può morire senza aver potuto godere dei suoi denari, che può dalle circostanze venir costretto a far cessione de' suoi crediti, può interessare di ricevere presto il suo danaro anche ricevendo meno.

Al Governo che non muore mai, e che non può cadere in assoluta rovina, conviene più ricevere maggior somma che ricevere presto.

Il mio emendamento, se ciò è vero, provvede all'in-

teresse vero del Governo e nel tempo stesso all'interesse vero del censuario.

Per questi motivi io ho proposto questo emendamento, e prego il Senato di guardare quello che fa nel votare il modo di pagamento proposto nell'art. 4 perchè vi può esser pericolo di rovinare quelli stessi che il Governo ed il Senato vorrebbero lenificare.

**Presidente.** Dimanderò al Senato se l'emendamento Plezza sia appoggiato: l'emendamento consiste in questi termini:

« Il pagamento dovrà essere fatto entro tre anni dalla pubblicazione della legge quando il censuario non elegga di estinguere il suo debito per ammortizzazione non inferiore però alla ragione dell'annuo 1 per 100.

« Chi pagherà nei primi tre anni godrà dei favori proposti nell'emendamento che precede (proposto dal Senatore Di Revel.)

« Sarà sempre lecito a chi ha prescelto l'ammortizzazione di accorciarne il periodo versando somme in acconto non inferiori ad un decimo del capitale totale. »

**Senatore Plezza.** Lo prego di sostituire il sistema Paleocapa poichè ha maggior larghezza e sembra aver maggiore eguaglianza di trattamento, che quello del signor conte Di Revel.

**Presidente.** Interrogo il Senato per vedere se intende d'appoggiare l'emendamento del Senatore Plezza. Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Ieri l'onorevole Scialoja rispondendo alle osservazioni da me fatte, considero l'emendamento, o per meglio dire il sotto emendamento da me proposto all'aggiunta dell'onorevole Senatore Paleocapa, come una proposta che poteva avere astrattamente apparenza di verità, ma che io sostanza non era ammissibile.

Per vero un appunto di tal natura produsse in me un senso di sorpresa, tanto più che io cerco sempre di stare nella verità, nella realtà, e talvolta nel positivismismo forse troppo spinto nelle materie segnatamente di finanza.

Ma la mia sorpresa non venne punto meno quando intesi od almeno cercai di capire per quali ragioni egli appuntasse il mio emendamento di proposta astratta.

Io aveva proposto che a coloro che si libererebbero nel primo anno fosse concesso un abbuono del 15 per cento, del 10 per cento nel secondo, del 5 per cento nel terzo.

Egli imprese a dimostrare che l'abbuono di un 15 per cento concesso a coloro che si libererebbero nel primo anno non era in sostanza un favore, e per provarlo entrò in certi calcoli che io dichiaro schiettamente di non aver potuto afferrar bene. Consultai i membri dell'Ufficio Centrale, e parecchi altri Senatori che più di me non furono fortunati nel cogliere quest'apprezzazione, però, se male non mi appungo, parmi che egli presentasse la questione in questi termini: co-

lui che vuole affrancarsi, a vece di farlo nel primo anno e di approfittare dell'abbuono del 15 per cento, prende quella somma che sarebbe destinata per l'affrancamento, la colloca in fondi pubblici che gli fruttano il 7 e forse più per cento, e poi a capo di 5 anni paga il suo capitale in ragione assoluta di quanto è portato dalla legge.

La differenza, egli dice, fra gl'interessi che riceve dai titoli in cui investì il suo capitale, e l'interesse che debbe corrispondere alle finanze, viene a costituire una differenza a suo vantaggio del 12 1/2 per cento, così voi vedete, diceva egli, che il favore del 15 per cento che vi proponete di fare, non è più un gran favore per colui che aspettando a pagare al quinto anno economizza il 12 per cento.

Questa idea non so se possa essere più legittimamente appuntata d'astratta che non la mia, la quale era alla portata di tutti.

Il Senato ha capito la mia proposta molto agevolmente, ma quella dell'onorevole Senatore Scialoja non purmi abbia avuto egual successo. Quindi se una proposta di tal natura non è stata così facilmente compresa dal Senato, che sicuramente conta uomini insigni, io dubito assai che essa lo possa essere da coloro ai quali sarebbe destinata.

Un individuo può comprendere facilmente che un capitale il quale debbe essere soddisfatto nel termine di cinque anni, pagandolo invece nel primo anno riceve un abbuono del 15 0/0, e può perciò calcolare perfettamente il vantaggio che ne ricaverà; ma se egli debbe fare il calcolo di investire questo capitale in fondi che gli rendano un interesse maggiore, perchè poi la cumulazione di questo maggiore interesse valga alla fine dei cinque anni a produrgli quella differenza di cui lo volete favorire, io non credo che costui possa giungere a comprendere questa sottigliezza.

Dirò di più, se questi censuari sono capaci di fare tali calcoli, calcoli da banchieri, calcoli da speculatori, per venire a non profittare del 15 0/0 che loro si offre ed aspettare a pagare a capo dei cinque anni, io non so più darmi ragione del motivo per cui il signor Ministro insista cotanto per l'adozione della sua proposta di fare estinguere il debito dai censuari verso il demanio con cartelle del Debito pubblico, onde queste possano venir a loro mani, ed essere così conosciute in quelle provincie, giacchè mi pare che, se essi sono capaci di far calcoli di tal natura, debbono essere assai più accorti di tutti i frequentatori della borsa.

Mi permetta l'onorevole Senatore Scialoja di osservargli che se la mia proposizione fu astratta, la sua lo fu in grado superlativo.

Farò ora ritorno ad una questione la quale mi pare siasi perduta di vista. La base che è stata tolta per prezzo del riscatto è ella giusta sì o no?

È ella informata ad un principio di equità sì o no? Io debbo credere che essa sia informata non solo al principio di giustizia, ma eziandio a quello di equità,

poichè che cosa si vuole? Si vuole che abbia luogo l'affrancamento, e per questo bisogna fare a coloro che si affrancano agevolzze e facilità nel modo di calcolare il capitale.

Ora quel calcolo si è fatto; è stato preso per punto di partenza, che il capitale sia ragguagliato a 22 volte il canone, ivi compreso un decimo in più per tener luogo del ludemio, che verrebbe con ciò abbandonato.

Se dunque noi partiamo dalla base che la somma capitalizzata sia ragionevole ed equitativa al rispetto allo Stato che ai censuari, se noi adesso vogliamo fare agevolzze a coloro che intendono soddisfare il loro debito prima del termine ultimo loro lasciato, con quale vista le facciamo noi? Le facciamo forse nell'interesse dei censuari od in quello del Governo? Le facciamo forse per favorire maggiormente quelli che hanno danaro per tale immediata operazione, oppure per arrivare più presto a conseguire l'intento cui mira la legge, quello cioè di rendere libera la proprietà? Non perdiamo di vista questo punto, ed allora l'altra questione verrà assai più facilmente sciolta; perchè ripeto, non è un favore che si fa ai censuari, ma egli è allo scopo che la proprietà venga più presto resa libera.

Dunque non inquietiamoci di sapere se saranno ricchi o poveri quelli che avranno o non avranno a profittare di quest'agevolezza; la questione non va portata su questo terreno.

Mi si permetta ora di fare un passo addietro: è ella giusta sì o no la base posta per il riscatto di questi canoni? Io, ripeto, non ho potuto prendere altre cognizioni che quelle che risultano dalla relazione ministeriale e da quella dell'Ufficio Centrale, ma mi pare che questa base debba essere quella del prodotto che si potrà ricavare dai beni enfiteutici affrancati.

Ora il Senatore Scialoja ieri ci diceva che non solo non bisogna credere che il censuario possa godere dell'integralità dei beni enfiteutici, mentre esso non ha la facoltà di goderne che per un quinto, e gli altri 4/5 è obbligato a lasciarli ad uso di pastura.

Egli è dunque evidente che il canone lo paga in corrispettivo della goldita, che se non ha che la goldita di 1/5 e che però gli lasciate per la totalità anche gli altri quattro quinti, evidentemente il censuario approfitta largamente della facoltà, anzi dell'obbligo che gli imponete di affrancare.

Quindi non veggo che nel momento in cui siamo per decidere il modo di pagamento, si possa aver presente la condizione dei censuari: noi ci dobbiamo preoccupare del modo di pagamento perchè si raggiunga al più presto lo scopo della legge, che è quello dell'affrancamento dei beni; e per ottenere ciò io opino che la miglior via sia quella di dare un premio maggiore per chi si affretta di affrancar prima, e minore gradatamente per chi più ritarda: nè monta che questo premio sia di due, di tre, di quattro: ciò che importa si è che si osservi la gradazione, la quale sola

deve servir di stimolo per conseguire presto lo scopo a cui si mira.

Per conseguenza, ripeto, che per parte mia io credo che lo abbuono graduato è consono e correlativo allo scopo che la legge si prefigge, mentre invece il premio uguale per tutti, è premio che si dà all'individuo, ma che non accelera l'importante operazione dell'affrancamento.

Quando ho detto ieri che l'abbuono graduale parevami conforme alle convenienze del Governo, ed anche, direi, conforme ad un certo sentimento di giustizia verso coloro che tolgono il Governo da questo impiccio, non ho inteso di stabilire in modo assoluto e tassativo che questo abbuono dovesse essere del 15, del 10, del 5, ed il Senato naturalmente è libero di accrescere, se così crede, queste proporzioni; ma io prego pur sempre il Senato a riflettere che in questa questione non trattasi dell'individualità dei censuari, ma d'un interesse superiore, cioè di dare un proporzionato premio a coloro che più presto contribuiranno a conseguire lo scopo dell'affrancamento di questi beni.

**Presidente.** La parola spetterebbe ora al Senatore Scialoja, ma avendo egli già parlato due volte su questa questione, a termini del regolamento.....

**Senatore Scialoja.** Domando scusa; ho parlato due volte in questa discussione, ma una sola sul punto ora in questione.

**Presidente.** Interrogo il Senato se intende che il Senatore Scialoja parli per la terza volta.

*Voci varie.* Parli, parli.

**Presidente.** Allora il Senato consentendolo il Senatore Scialoja ha la parola.

**Senatore Scialoja.** L'onorevole Senatore Di Revel diceva, ed io credo con ragione, che non gli riuscì di capire il mio ragionamento di ieri. Ciò mi prova che non seppi bene spiegarmi; nè potrei dubitarne, perchè egli soggiunse che dal Senato intero non fui capito, il che mi fa intendere ch'egli lo consultò, poichè l'onorevole Senatore è abituato a dire sempre le cose tali e quali sono.

Se ieri dunque io non seppi bene spiegarmi, nè fa meraviglia, perchè parlavo improvviso, io credo che potrò riparare oggi cercando di farmi meglio comprendere.

Il Senatore Di Revel aveva proposto un abbuono del 15 0/0 ai censuari che pagassero il debito loro nel primo anno, del 10 a quelli che lo pagassero nel secondo, e del 5 a quelli che lo pagassero nel terzo.

A me parve che se l'intento dello emendamento era quello che io credeva, e quello che egli medesimo, il Senatore Di Revel, ha oggi dichiarato, che debba essere, cioè abbreviare l'operazione di affrancamento a cui mira la legge, ed abbreviarla non tanto nell'interesse delle finanze, quanto nell'interesse sociale, ch'è quello di creare al più presto possibile la proprietà sulle terre del Tavoliere, dovessero offerirsi a coloro che s'invitano a pagar presto, vantaggi considerevolmente maggiori di

quelli che si offrono a coloro a cui si dà facoltà di pagare tardi.

Ora io dimostravo con calcoli e non con astrattezze, che stando al metodo proposto dall'Ufficio Centrale, si dà il vantaggio a coloro che pagheranno tardi, di poter risparmiare o guadagnare, che vale lo stesso, il 12 0/0 del debito loro.

Soggiungo quindi che bisognava offerire un vantaggio molto più largo a coloro che stimolate a pagarvi presto, se non volete che essi sieno piuttosto allettati a pagarvi tardi.

Il vostro emendamento, diceva io al signor conte Di Revel, non dà questo vantaggio molto maggiore; dunque non raggiunge il suo scopo.

Egli conviene con me intorno allo scopo; ma sostiene che reputa sufficiente il mezzo da lui proposto; e non confuta altrimenti la mia obbiezione se non col dichiarare di non avermi capito, ed io ripeto che ciò dipende dal non essermi bene spiegato.

Ecco i fatti su cui io fondavo il mio ragionamento. Credete voi che vi pagheranno presto coloro che hanno denari o coloro che non ne hanno? Certo coloro che ne hanno; ora coloro che ne hanno sono agiati, ed intendo sicuramente certe cose, che veramente io non so come il conte Di Revel tanto esercitato nelle materie finanziarie possa chiamare astratte.

Ogni censuario del Tavoliere, che non sia un rozzo colono o pastore, ogni censuario del Tavoliere, intende che quando il suo denaro può facilmente impiegarsi al 7, e che la legge gli lascia la facoltà o di pagare immediatamente o di cominciare a pagare dopo cinque anni, contentandosi di esigere per questo intervallo di tempo il 4 1/2 o il 5, egli non può far nulla di meglio che impiegare il suo denaro a una ragione tanto più alta e profittare della differenza.

L'impiego del danaro al 7 gliel'offrono le cartelle del Debito pubblico; e siccome secondo il metodo generale di pagamento proposto dall'Ufficio Centrale, egli non dovrebbe pagare altro che il 4 1/2 per un biennio, e per altri tre anni potrebbe, volendolo, indugiare il pagamento delle rate di debito, mediante l'interesse del 5 per cento, così nei cinque anni, lucrerebbe circa il 12 per cento, e più ancora se vi aggiunge l'interesse composto.

La differenza sia tra l'11 1/4 per 0/0, sia fra 12 ed il 15 0/0 non è molto considerevole, perchè si possa sperare di conseguire il pagamento nel primo anno.

Quanto al secondo, sarebbe maggiore il guadagno di pagare più tardi; e perciò nessuno vorrà pagare più presto; e così ancora per il terzo anno.

Conchiudevo da ciò che l'emendamento Revel falliva al suo intento; e sotto questo rispetto io diceva che la forma del suo emendamento, cioè la parte astratta era giusta, ma per le considerazioni da me fatte diventava insufficiente in pratica.

Non mi sono certamente mai arrischiato di credere,

che il signor conte Di Revel si compiacesse di vuote astrazioni.

Io so che egli preferisce le cose pratiche, quantunque ognuno sappia che è versatissimo nelle teoriche.

Diceva dunque il conte Di Revel, ed in ciò sono lieto di essere d'accordo con lui, che l'intento principale dev'essere di far presto, cioè di fare che quella dichiarazione di diritto per la quale i censuari del Tavoliere si muteranno in proprietari al 1° di gennaio 1864, diventi un fatto, mediante il pagamento del prezzo, che solo li converte in reali ed effettivi proprietari. E però il conte Di Revel desidera, ed io desidero come lui, di allestire costoro con un considerevole vantaggio, a pagare in breve tempo il prezzo del loro riscatto. Ma per le cose che ha detto ieri e che ha ripetute oggi, mi sembra che la differenza tra il 15 ed il 12 0,0 non sarebbe tanto considerevole vantaggio da farci raggiungere il comune intento.

Ieri perciò difesi l'opinione del pagamento io rendite non per altro, se non perchè lo trovavo più vantaggioso fra tutti gli altri modi di pagamento proposti, come quello che avrebbe offerto, almeno pel primo anno, dal 25 al 27 per cento di vantaggio. Oggi nondimeno dichiaro, che intendendo sempre al fine che vogliamo raggiungere tutti, m'accosto sempre più agli onorevoli Senatori Di Revel e Paleocapa, quanto alla forma generica dei due loro emendamenti, restringendo però i tre anni a due, acciocchè sia nel più breve tempo possibile compiuta l'operazione, ed elevando il vantaggio, il premio d'incoraggiamento a far presto dal 15 al 25 per cento. Il che intendo proporre, come conclusione delle brevi osservazioni che ho sottoposte al Senato.

**Presidente.** Abbia la bontà di mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** La questione ha fatto nella discussione di oggi un gran passo, a mio avviso, imperocchè ieri insorsero alcune obiezioni, delle quali non accade più parlare non essendosi rinnovellate. Si era detto per esempio che il Senato avendo ammesso il primo articolo non era più luogo a discutere questa materia; al che poteva e doveva opporsi, che il mio onorevole collega Ministro di Agricoltura e Commercio nella discussione generale aveva espressamente riservata la questione all'art. 4, d'accordo, io credo, coll'Ufficio Centrale.

Parimente non occorre parlare della differenza che passa fra i censuari e i proprietari, i quali da un onorevole oratore ieri furono accorinati; nè occorre mostrare come invece s'invocavano le teoriche di libertà economica per combattere lo svincolo obbligatorio delle terre e la libertà nell'esercizio della proprietà.

Un vantaggio ancora si è ottenuto nella discussione, a mio credere, ed è questo, che l'argomento è stato considerato sotto il suo vero punto di vista, cioè non più come una legge di vendita di beni demaniali avente

per oggetto precipuo di far denaro per l'Erario, ma come una legge economica e sociale, che tende a trasformare le condizioni di alcune importantissime provincie del Regno.

Giunti a questo punto nel quale tutti oggi convennero, ne veniva per logica conseguenza, che avendo stabilito l'affrancamento obbligatorio, si dovesse usare ai censuari che affrancavano, qualche ulteriore riguardo, oltre a quelli che erano stati proposti. E qui sono sorti vari progetti. Essendo stato ammesso da tutti gli oratori il principio di vantaggiare le condizioni del censuario offrendogli qualche temperamento che renda il suo pagamento più facile, io mi limiterò a dire brevemente perchè mi pareva e mi pare, che il metodo di dargli facoltà di pagare in cartelle del Debito pubblico fosse da preferirsi.

Questo era il concetto originale del Ministero, il quale nella prima sua proposta trasformava appunto il censo in altrettanta rendita pubblica. La cosa era semplicissima e chiarissima, ed io lo ricordo per combattere la obiezione di coloro che hanno parlato di detrimento, di nocuimento che in questo modo ne patirebbe l'Erario. Io prego il Senato di riflettere che nocuimento vero non esiste perchè i censuari darebbero un titolo di rendita pubblica corrispondente a quella a cui lo Stato rinuncierebbe.

Quanto poi al vantaggio da me accennato di diffondere in quelle popolazioni e di rendere più cognita la rendita e i titoli del Debito pubblico, debbo dichiarare che i miei oppositori hanno considerata la cosa troppo meccanicamente. Essi hanno guardato da un lato i censuari che acquistano i titoli di rendita e li pagano immediatamente al Governo, dall'altro il Governo che li rimette pure immediatamente sul mercato, parlando di certi inframettitori che assumerebbero invece dei censuari di pagare la rendita.

Queste cose hanno un lato di vero; ma ve n'è un altro assai più importante, ed è di far conoscere nei paesi dove è quasi al tutto ignoto, che esiste questo titolo di Debito pubblico; di associare l'idea del titolo del Debito pubblico all'idea di un vantaggio proprio, di un collocamento possibile e lucroso dei capitali di riserva; infine di dare al Governo l'opportunità e la scelta del tempo in cui queste cartelle del Debito pubblico dovrebbero essere di nuovo riverate nel mercato.

Le opposizioni dunque che si facevano alla proposta del Ministero, la quale era una transazione tra il primo progetto e quello dell'Ufficio Centrale, cadono, quando sia dimostrato, come parmi lo sia, che con ciò non si reca detrimento alcuno all'Erario; che anzi un vantaggio per questa diffusione e maggior cognizione dei titoli del Debito pubblico si può conseguire.

Non disconosco però che questo è un intento secondario rispetto al principale che è quello di offrire ai censuari agevolezze e comodità, specialmente nei primi tempi, ad affrancare i loro possessi. E in tal senso, mentre io mi rimetto alla saviezza del Senato sull'emen-



damento che il Ministero proponeva, non avrei difficoltà di accettare il sotto emendamento dell'onorevole Scialoia, anche perchè veggo che esso si collega coll'art. 4 in modo assai logico.

Diffatti l'Ufficio Centrale dichiara che si comincerà dal pagare al fine del primo biennio.

Ora colui il quale pagherà nel primo biennio, farà qualche cosa di più di quello che gli è imposto mediante la legge che oggi è in discussione; e così si ottiene il doppio scopo che ci proponiamo, cioè quello diretto del miglioramento di quelle terre, dipendente dalla scissione, e quello indiretto, ma pure utilissimo della cessazione di un'amministrazione assai costosa e viziosa. Per conseguenza mentre credo che l'emendamento che noi avevamo proposto corrispondesse oltre al fine precipuo anche al fine secondario, e che le obiezioni che gli sono state fatte possono essere vittoriosamente confutate, non ho difficoltà ad accettare per parte mia il sotto emendamento dell'onorevole Scialoia.

Ciò che importa innanzi tutto è di facilitare a quei censuari il pagamento, di accelerarlo e di preparare colla libertà delle terre e colla maggiore industria che ne risulterà uno stato di prosperità sociale in quei paesi, che non potrà a meno di recare anche all'Erario grandi vantaggi.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Prima di tutto mi permetta che io domandi se è appoggiato il sotto emendamento del Senatore Scialoia. Esso consiste nel surrogare alle parole *tre primi anni* dell'emendamento del Senatore Paleocapa le parole *due primi anni*; e poi sostituire il 25 a 20 per 0/0.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

**Presidente**. Vediamo prima se il sotto emendamento è appoggiato, dopo avrà la parola.

Chi appoggia il sotto emendamento Scialoia voglia alzarsi.

(E appoggiato).

**Presidente**. Ha la parola il Senatore Paleocapa e poi la darò al relatore, che forse vorrà parlare l'ultimo.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Cedo la parola al Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. Io mi associo al sotto emendamento dell'onorevole Scialoia che porta al 25 0/0 il vantaggio che si reca ai censuari, poichè non vi è graziazione di compenso, malgrado il restringimento del periodo a due che col primo biennio danno un periodo di 4 anni ad approfittar dell'abbuono.

**Presidente**. Il Senatore Paleocapa per conseguenza adotta il sotto emendamento del Senatore Scialoia.

Senatore **Paleocapa**. Sì.

**Presidente**. Il signor Presidente del Consiglio ha detto che si rimetteva alla saviezza del Senato sul suo primo emendamento. Ritenga questo il Senato, perchè non so se ciò voglia significare l'abbandono di esso emendamento....

**Presidente del Consiglio**. Desidererei prima sentire il parere dell'Ufficio Centrale.

**Presidente**. La parola è al signor relatore.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Compio anzitutto al dovere di rendere noto al Senato che una petizione è stata testè trasmessa all'Ufficio Centrale, la quale proviene dai deputati generali del ceto dei censuari e pastori del Tavoliere di Puglia. Questa petizione riferendosi principalmente al termine che dalla legge verrebbe accordato per il pagamento della somma d'affrancamento, importa che in questo momento il Senato ne abbia cognizione, e, se lo permette, ne darò lettura, affinché gli argomenti esposti possano essere apprezzati. La petizione non è lunga, ed eccone il tenore:

« Fra non guari sarà discusso nel Senato il progetto di Legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia presentato dal Ministro delle Finanze.

« I sottoscritti, Deputati Generali del ceto de' censuarii del Tavoliere, non possono fare a meno di esprimere, a nome di tutti i numerosi interessati, la speranza vivissima di vedere modificate dalla saggezza del Senato, varie delle condizioni in esso prescritte; e specialmente quelle del termine brevissimo di dieci anni stabilito per le affrancazioni de' canoni, il pagamento del capitale della metà del laudemio, il sistema degli accantonamenti.

« Egli è impossibile agli utilisti del Tavoliere di poter pagare in sì breve tempo una somma così enorme qual'è quella di quattro in cinque milioni di lire all'anno. Per convincersene sarà sufficiente dare uno sguardo ai residui, che in ogni anno restano a pagarsi pel solo canone, ed allo stato deplorabile degli industriali, pastori ed agricoltori, in cui li ha gettati il feroce brigantaggio, che da due a tre anni ne ha distrutti i bestiami, arsi i campi, devastati i poderi. Per il che il valore di quelle terre si è ridotto ad una misura così bassa, che non arriva presentemente neppure al quarto degli anni passati, molti campi e molte pasture essendo rimaste incolte, e deserte di uomini e bestiami.

« Per le stesse ragioni vieppiù grave si renderà quel progetto pel pagamento della metà del capitale del laudemio, il quale d'altronde verrebbe imposto e contro la legge comune e contro quelle del 1817, che stabiliscono il laudemio solo ne' passaggi del dominio indiretto da censuario a censuario, non nella consolidazione dell'intera proprietà dell'utilista istesso.

« Il periodo che solo potrebbe corrispondere alle esigenze miserevoli del ceto de' censuarii, e delle industrie del Tavoliere, sarebbe quello di 30 od almeno di 26 anni, in altrettante annualità. Solo con questa durata si renderebbe possibile alla maggior parte degli utilisti l'affrancazione de' canoni; e solo così potrebbe questa non apportare un danno notevole allo Stato, ed un disquilibrio rovinoso alla circolazione, ed all'aumento dei capitali monetarii, ed alla prosperità dell'agricoltura e della pastorizia, alla quale con il sistema del breve periodo, verrebbero quei capitali medesimi dannosamente

sottratti. Con queste agevolanze soltanto potrà evitarsi il sistema degli accantonamenti, proposto nella legge medesima: il quale se da una parte verrebbe a ledere i dritti del censuario sull'intero dominio utile delle terre loro concesse, dall'altra sarebbe estremamente nocivo allo Stato per la difficile e dispendiosa operazione dei distacchi, e dopo di questa per le gravi spese che ne dovrebbe sopportare lo Stato per l'amministrazione di quelle terre, la quale per ben lungo tempo verrebbe a protrarsi: giacchè l'alienazione de' piccoli appezzamenti di terreni distaccati in quelle contrade dove è in uso la grande coltura ed i vasti pascoli, lunga si renderebbe e difficoltosa. »

Ommetto la parte che riguarda il sale, perchè è già stata esaminata. Rimane un ultimo periodo relativo ai *Tratturi*, e come occorre di parlarne in seguito, se il Senato lo crederà, se ne farà menzione a suo luogo, sebbene le cose già sia stata presa in particolare considerazione dall'Ufficio Centrale.

Vengo alla questione che da più ore occupa vivamente il Senato.

Convien riconoscerò che l'articolo 4 del progetto è divenuto l'*Illion nexata* della discussione. Non pareva che quest'articolo dovesse essere riservato a tal sorte.

Ogni previsione dell'Ufficio Centrale avrebbe fatto credere che il campo di battaglia principale si fosse portato sull'art. 1 e 2.

In questi due articoli propriamente stanno i cardini della legge stessa, le basi principali sopra cui questa grande riforma debbe essere posta. Quindi l'Ufficio Centrale pensava di essere chiamato a sostenere la discussione principale nell'esame di quei due articoli.

Ma sia l'impressione prodotta dall'eloquente e doto discorso dell'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio sull'aprirsi della discussione, sia che certe riflessioni non si siano affacciate immediatamente alla mente di alcuni oppositori, è avvenuto che nella discussione dell'articolo 4 fecero capolino molte di quelle obiezioni che dovevano più propriamente, logicamente, ed ordinatamente presentarsi sopra gli articoli 1 e 2. Non credo però dover trattenere ancora il Senato in ora così tarda sopra alcune obiezioni al certo gravissime le quali sarebbero state fatte al progetto, e singolarmente sopra quella d'ingiustizia; ce ne occuperemo quando il Senato non l'avesse già, col suo voto sopra i due articoli che accennavano, assolto da ogni imputazione di simil genere; diremo solo che nel nostro concetto si sono scambiate due idee molto diverse, l'una dell'ingiustizia od iniquità, l'altra, di una certa durezza del provvedimento.

Chi dicesse che il provvedimento ha carattere d'ingiustizia ed iniquità direbbe cosa assolutamente falsa, perchè non si può contendere a nessuna società bene ordinata di procedere a provvedimento per ragione di utilità pubblica, il quale imponga ai proprietari la pri-

vazione della loro proprietà, o di alcune parti di essa mediante giusto compenso; ciò che la legge permette per il tutto lo deve consentire per la parte.

Ma chi dicesse che questa legge presenta qualche carattere di durezza, noi confessiamo che non si dilungherebbe dal vero. Si tratta certamente di un provvedimento straordinario, di uno di quei provvedimenti che fissano un'epoca nella condizione civile di un popolo.

Il provvedimento che sta davanti al Senato ha questo carattere veramente grave, che cambia la posizione degli attuali possessori del Tavoliere di Puglia, i quali sono appoggiati ad un titolo di proprietà imperfetta, gravata di diverse servitù, di perpetui canoni e vincoli diversi: questo provvedimento viene ad imporre loro un affrancamento obbligatorio, coattivo, da tutti i vincoli che gravano quella proprietà, ed offre ad un tempo a quei possessori grandi compensi, e singolarmente quello di scioglierli da tutti i vincoli, da tutte le servitù, da tutte le pastoie che ingombrano ed inceppano quelle proprietà, e le rendono molto meno proficue ai possessori o meno vantaggiose alla società in generale.

Dunque, ritenuto che il provvedimento non sia nè ingiusto, nè iniquo, ma che abbia carattere di qualche durezza, si presenta naturale l'idea che debba essere questo provvedimento accompagnato da tutti i possibili temperamenti; e se noi riandiamo il corso della discussione che si è andata di molto protrando, noi vedremo che fu sollecitudine di tutti il cercare temperamenti che rendessero il principio, alquanto duro del provvedimento, più equo, più sopportabile, più conforme alle norme di giustizia.

Venne l'Ufficio Centrale accusato d'incoerenza, di instabilità nelle sue deliberazioni.

L'Ufficio Centrale sente il dovere di dire poche parole per purgarsi da questa taccia, da cui si sente fuori di ragione aggravato.

E ad ottenere quest'intento, basterà richiamare soltanto il modo con cui le cose sono avvenute per riguardo al pagamento del prezzo d'affrancamento, e la opinione che l'Ufficio Centrale esprimeva nella sua relazione coi motivi che l'accompagnavano.

L'Ufficio Centrale, com'è stato osservato dal Senatore Lauzi, ha procurato di accordare agli utilitati molti vantaggi superiori a quelli che erano scritti nel progetto presentato dal Ministero.

Quando giunse al punto del modo di pagamento, si occupò seriamente della questione, se fusse anche da mantenersi la facilitazione, che il progetto ministeriale accordava ai possessori od enfiteuti, d'affrancarsi mediante pagamento con altrettanta rendita inscritta sul debito pubblico dello Stato, quanto era l'ammontare della rendita dovuta.

Era sembrato all'Ufficio Centrale, che le larghezze già accordate bastassero, e che soprattutto questa facilitazione circa il modo di pagamento, mediante rendita sullo Stato cagionasse un pericolo grave, quando si estendesse per

una lunga mora, ossia, come proponeva l'Ufficio Centrale, da un decennio ad un dodicennio.

Per queste ragioni s'arrestava l'Ufficio Centrale, e credeva poter escludere questa facilitazione, farla scomparire dal progetto.

Debbo dire che da principio quest'idea dell'Ufficio Centrale non parve incontrasse nessuna aperta opposizione da parte del Ministro a cui si era prima fatta conoscere.

Voglio credere che probabilmente il Ministro, a cui si fece la prima comunicazione, badando alle modificazioni più essenziali che si erano introdotte dall'Ufficio nel progetto, non abbia fermato molto la sua attenzione su quel punto: ma fatto è che quel punto non parve incontrare difficoltà; allora l'Ufficio Centrale si è viemmeglio persuaso che realmente fosse soverchia quella larghezza.

Ma quando poi si venne ad un esame più minuto del progetto e si tenne l'ultima conferenza col Ministro, accadde che l'idea circa il modo di affrancare col mezzo di rendite sullo Stato venisse rilevata e trovasse anzi nel Ministro un sostenitore alquanto fermo.

Si tentò in quel momento un modo di accomodamento, e si cercò se vi fosse mezzo d'intendersi su quel punto.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale, giacchè allora, come adesso, l'Ufficio Centrale era sgraziatamente privo di due membri, i quali appartengono alle provincie meridionali, e dai quali si aspettava il contingente di cognizioni locali, ha creduto che si potesse ammettere il pagamento col mezzo di cartelle del Debito pubblico, purché si limitasse ad un termine molto più breve.

In quel momento non era veramente possibile avere la legale maggioranza dell'Ufficio Centrale come il Senato comprenderà, per trovarsi l'Ufficio Centrale ridotto a tre; due soli non potevano mai rappresentarne la maggioranza, comunque essi costituissero la maggioranza dei membri presenti: che si pensò di fare? Per non ritardare la discussione di un progetto che già figurava all'ordine del giorno del Senato si convenne che la questione sarebbe portata avanti al Senato e che nel seno di quest'assemblea si sarebbero presi i più convenienti concerti. Ora il Ministero recedendo dalla lunga mora di 10 o 12 anni ha consentito di accostarsi all'Ufficio Centrale ammettendo la facoltà di pagare col mezzo della rendita inscritta sul gran libro del Debito pubblico in un tempo più breve, cioè entro 3 anni: così limitato questo mezzo di pagamento, è parso alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, ossia dei membri presenti, che potesse essere accettata; con la quale accettazione io credo per verità, che non si commise verun peccato d'incoerenza, come ognuno può scorgere dal confronto delle ragioni per le quali l'Ufficio Centrale aveva dapprima escluso questo modo di pagamento, con quelle per le quali da ultimo lo accettò. La prima ragione del rifiuto era che questa larghezza potesse essere soverchia; ma le cose dette in Senato anche molto se-

veramente da alcuni oppositori hanno dimostrato che questa larghezza ben lungi dal sembrare soverchia a taluni, parve anzi insufficiente e troppo scarsa.

Così la prima considerazione rimaneva di molto affievolita in presenza principalmente di un progetto di legge, il quale avendo un carattere coattivo voleva essere il più che era possibile temperato.

Rimaneva la seconda considerazione, quella del pericolo che lo Stato, in un lungo periodo di tempo, si trovasse esposto a dover ricevere a bassissimo corso in pagamento del suo credito le sue cartelle; ma per la limitazione del tempo, se non è escluso affatto, come ebbi l'onore di dire, è di tanto attenuato tale pericolo, che anche la seconda considerazione viene meno: donde la taccia d'incoerenza data ai due membri dell'Ufficio Centrale, che ammisero questo mezzo di pagamento, quest'agevolazione, entro l'accennato limite rimane evidentemente senza fondamento.

Premesse queste poche considerazioni verrò all'esame dei varii emendamenti che sono stati presentati sull'articolo 4. Se ben si esaminano e si raffrontano tra di loro, essi hanno un carattere comune ed hanno alcune note differenziali.

Il carattere a tutti comune sta nello scopo; essi tutti tendono a rendere più facile l'operazione definitiva dell'affrancamento del Tavoliere di Puglia da tanto tempo desiderato, e che la civiltà altamente reclama; concordati tutti i proponenti in questo scopo, tendono ad arrivarvi per vie diverse; le differenze stanno nei mezzi e nella misura.

Il Ministero avrebbe desiderato che la facilitazione consistesse nel pagamento in rendite, secondo il loro valore nominale, fatta astrazione del loro corso in commercio. Nello stato attuale del corso delle rendite, questa facilitazione corrisponderebbe al 28 o 28 1/2 per cento.

L'onorevole Paleocapa ha creduto di ravvisare nella proposta del Ministero un carattere d'incertezza non tollerabile circa il prezzo dell'affrancamento, ed ha pensato che a rendere certa l'agevolezza che vuolsi usare convenisse fissarla in una somma determinata, e vi proponeva una riduzione del 20 per 0/0 a favore di chi entro i tre primi anni eseguisse l'intero affrancamento della rendita.

Questo sistema dell'onorevole Paleocapa, sistema essenzialmente di sconto a vantaggio di un più diligente pagatore, suggeriva naturalmente all'onorevole Di Revel l'idea di fare una graduazione fra i diligenti, e di trattare più vantaggiosamente coloro che avessero fatto prova di maggiore diligenza; quindi egli si faceva sostenitore di una riduzione graduale o progressiva cioè del 15 per 0/0 a favore di chi avesse pagato entro il primo anno, del 10 per chi avesse pagato nel secondo, e del 5 per chi avesse pagato nel terzo.

Questo sistema dell'onorevole Di Revel, il quale ridotto ai principi di un banco di sconto sicuramente non andrebbe soggetto a nessuna obbiezione, veniva però

vivamente combattuto dall'onorevole Scialoia il quale lo credeva affatto insufficiente.

Io non verrò qui ad esaminare i calcoli alquanto sottili ed ingegnosi, che l'onorevole Scialoia ha posto per due volte avanti al Senato, ma sicuramente si presenta naturale a chiunque abbia posto mente a quei calcoli un'osservazione, ed è che essi suppongono una prontezza una facilità immediata di collocamento dei capitali, così che ogni pastore od agricoltore del Tavoliere, facendosi speculatore di capitali, possa immediatamente collocare il suo danaro senza perdere un giorno di tempo, e riceverne un frutto determinato; e così procedendo giungerebbe forse ad ottenere un vantaggio maggiore di quello che verrebbe proposto dall'emendamento dell'onorevole Di Revel. Lasciando però da parte questi calcoli, mi limito ad accennare, che presentano certamente pericoli e dubbiezza nella loro applicazione.

Mi farò a dire ancora due parole di un ultimo emendamento prodotto dall'onorevole Plezza; preoccupandosi egli con pietoso consiglio dei poveri, anziché dei ricchi possessori del Tavoliere, vi propone un sistema d'ammortamento, come aggiunta al sistema dell'onorevole Senatore Paleocapa, per quelli che non pagano nel primo triennio; egli vi propone di accordar loro il beneficio di pagare per mezzo d'ammortamento l'uno per cento all'anno oltre l'interesse, così che arriverebbero in 37 anni a compiere il pagamento del loro debito.

Cominciando ad esaminare in senso inverso queste diverse proposte, io dirò che quantunque ravvisi filantropica la proposta dell'onorevole Plezza, non mi pare però che essa possa essere consigliata a nessun Governo, essa convertirebbe il Ministro delle finanze in una specie di tenente banco di sconto, di ammortamento. Il voto dell'onorevole Plezza, più che da questa legge, potrà ottenere il suo soddisfacimento da un'istituzione che il paese reclama, e che noi speriamo di vedere presto introdotta nel Regno sopra basi rette, savie, e per quanto possibile, con elementi nazionali, voglio dire una banca di credito fondiario. Questa banca potrà fornire ai meno facoltosi, ai bisognosi, il mezzo di operare il riscatto nel modo che l'onorevole Plezza desidera, così che io penso che non possa essere assolutamente ammesso nella legge il sistema dell'onorevole Plezza, come quello che non converrebbe a nessun Governo per gli imbarazzi che introdurrebbe nell'Amministrazione.

Portando quindi l'attenzione sopra gli altri emendamenti, io diceva, e mi giova ripeterlo, che essi sostanzialmente differiscono nella somma, oltre l'essere più o meno certi nelle loro conseguenze.

Ha sicuramente il sistema del Governo l'inconveniente di essere incerto in quanto concerne il prodotto che l'affrancamento porterebbe nelle casse dello Stato: ma non ci dissimuliamo che questo carattere d'incertezza non è poi assoluto, in quanto che si ammette di accettare in pagamento i titoli di credito al loro va-

lore nominale, valore che in faccia al Governo essi rappresentano ed hanno; quindi il valore di questi titoli è certo in faccia al Governo: hanno inoltre quei titoli un'altra cosa ben certa ed è la rendita. Ora si scambierebbero due cose fra loro certe, vale a dire la rendita che i possessori del Tavoliere debbono allo Stato colle rendite che lo Stato dovrebbe ai presentatori dei titoli che servirebbero ad operare il riscatto.

Il sistema del Governo presenterebbe, ancorchè in proporzione non tanto larga quanto si suppone, il vantaggio non lieve di diffondere un po' più nelle provincie meridionali il commercio delle nostre cartelle del Debito pubblico; in quelle provincie, dove come avviene generalmente nei paesi nuovi a libertà, nei paesi non molto avanzati nelle cose di credito, i titoli del nostro Debito pubblico, secondo che asserisce l'onorevole Ministro delle finanze ben informato, sono quasi ignoti, nè vi sarebbe punto di dubbio che potrebbe non poco giovare il diffondere questo commercio: ma non possiamo d'altra parte dissimulare che avendo noi in mira il vantaggio non solo del Governo, ma anche degli utilisti o degli enfiteuti ai quali vogliamo procurare un'agevolezza nel soddisfare al loro debito quando siano solleciti a farlo, il beneficio potrebbe essere molto acemato dalla necessità in cui molti di quegli enfiteuti, e soprattutto i più rozzi, si troverebbero di dover ricorrere a speculatori per procurarsi le cartelle del Debito pubblico.

E ognuno sa quanto quelle persone, che l'onorevole Di Revel chiamava *imbroglianti*, e molte volte lo sono, siano ingorde ed avide nel dividere coi loro clienti i lucri, così che certamente sarebbe da temere che la facilitazione in apparenza più larga che il Governo vorrebbe fare, nel risultato poi riuscisse realmente meno vantaggiosa.

La proposta dell'onorevole Senatore Paleocapa va esente da questo pericolo, e presenta il vantaggio della certezza; divide lo stesso vantaggio la proposta fatta dall'onorevole Senatore Scialoia, un carattere speciale notiamo nella proposta del Senatore Di Revel, ed è la progressione graduale dello sconto a misura del tempo più o meno pronto in cui venga fatto il pagamento.

Abbiamo accennato che secondo i principii delle banche di sconto questa base sarebbe certamente inattuabile, sarebbe molto giusta; ma essa è poi realmente giusta, è poi realmente acconcia, raggiunge poi veramente il suo intento di favorire i più bisognosi nel riscatto di cui si tratta, nella materia in questione? Questo è il grave dubbio che dobbiamo particolarmente additare all'attenzione del Senato.

Abbiamo inteso che molti di quei possessori sono poveri, sono rozzi; questi sicuramente non si troverebbero nella condizione di effettuare così presto il pagamento, essi si troverebbero probabilmente e per necessità nel novero dei meno solleciti, dei più morosi, essi quindi godrebbero in minor proporzione del vantaggio accordato dalla legge principalmente a loro riguardo.

Dunque questo sistema, il quale risponde bene ai principii della banca, non risponderebbe bene ai principii della legge, favorirebbe i facoltosi più che i bisognosi, questo non è, o Signori, lo scopo a cui noi intendiamo.

Questa misura avrebbe sicuramente il risultato infelice di accrescere in quei paesi i malcontenti, e di più di far nascere l'idea che il Parlamento non si sia tanto occupato di coloro che più abbisognano quanto di coloro che abbisognano meno. Per questa grave ragione che è stata molto opportunamente già avvertita e sviluppata dall'onorevole Senatore Paleocapa, ed anche da qualche altro oppositore, noi crediamo che questo sistema non sia da ammettersi, ma che meglio convenga adottare un sistema il quale accordi una facilitazione che sia per tutti uguale e sia certa e determinata.

Noi ci troviamo quindi in presenza di due emendamenti, vale a dire di quello che accorda la riduzione del 20 per cento e dell'altro che l'accorda del 25...

**Senatore Paleocapa.** Domando scusa, il mio emendamento non esisterebbe più, perchè io mi sono unito a quell'onorevole Scialoja.

**Senatore Vigilani.** Approfitto volentieri della dichiarazione dell'onorevole Senatore Paleocapa, che ripara ad una mia dimenticanza circa l'adesione da esso prestata all'emendamento Scialoja, il quale, se non erro, limita a due anni il tempo, e porta lo sconto al 25 per cento.

Questo sistema, che corre mezzano tra le proposte degli onorevoli Paleocapa, Di Revel e Scialoja e quello del Ministro che si riduceva a concedere lire 28 o 28 50 per cento, porge opportuno mezzo di conciliazione delle diverse opinioni che si sono presentate, e come tale l'Ufficio Centrale lo accoglie, e si permette di vivamente raccomandarlo all'adozione del Senato.

Seguiamo qui l'antico principio: *Inter utrumque tene, in medio tutissimus ibis*; e noi crediamo che andremo sicuri battendo questa strada di mezzo, questa via di conciliazione.

Noi ci dobbiamo dissimulare che la legge che stiamo per votare, è una legge che induce un'innovazione grandissima ed essenzialissima in provincie cospicue del mezzodi d'Italia; l'Ufficio Centrale si era contentato di dire che essa operava una trasformazione territoriale, l'onorevole Senatore Scialoja ha elevato il pensiero ad una trasformazione sociale, ed avendo riguardo alle conseguenze che saranno per derivare dal nuovo assetto che si darà alla proprietà nelle Puglie, riconosciamo che bene si può dire che ne deriverà una specie di trasformazione sociale.

Ora questa trasformazione, noi non ne dubitiamo, avrà l'approvazione e le benedizioni dei posteri, ma possiamo noi dire la stessa cosa dei contemporanei?

Questi nei loro giudizi hanno la disgrazia d'incontrare sempre la lotta degli interessi, e spesso l'influsso dei pregiudizi, e non dubitiamo quindi che aggraziata-

mente in quei paesi, a cui ora le nostre cure sono rivolte, questo provvedimento incontrerà certamente la disapprovazione, il mal umore di non pochi, l'avversione di coloro che sono tenaci amatori del tempo antico.

Ora qual è il miglior mezzo di prevenire, od almeno di attenuare queste cattive conseguenze che possono derivare dalla legge?

Egli è quello, o Signori, di essere il più che sia possibile larghi e generosi verso coloro, i cui interessi possono essere da questa legge in qualche modo offesi, almeno nei primi momenti.

Noi vi proponiamo dunque di essere generosi francamente e nobilmente adottando quella riduzione nel prezzo del riscatto che vi è stata proposta dall'onorevole Scialoja.

**Senatore Plezza.** Domando la parola.

**Presidente.** A me pare che sarebbe meglio forse che si mettesse prima ai voti il primo emendamento proposto, e poi quando questo venisse respinto, allora il signor Senatore Plezza avrebbe la parola.

**Senatore Plezza.** Il mio emendamento varia tutta l'economia di quest'articolo, e credo quindi abbia il diritto di essere posto ai voti pel primo.

**Presidente.** Su ciò deciderà il Senato; del resto quanto alla massima, il nostro regolamento dice che gli emendamenti sono posti ai voti nell'ordine in cui furono presentati, e per conseguenza quello del Senatore Plezza verrebbe dopo; se però egli insiste, io provocherò su questo incidente il voto del Senato.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

**Ministro delle Finanze.** Se l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento dell'onorevole Scialoja, anche il Ministero ritira il suo e lo accetta anch'esso.

**Presidente.** Il Senatore Plezza insiste per avere la precedenza del suo emendamento?

**Senatore Plezza.** Insisto per avere la precedenza, perchè gli altri emendamenti non sono che aggiunte all'articolo, mentre il mio è un cambiamento radicale del sistema...

**Presidente.** Prima di continuarle la parola...

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Senatore Plezza.** Domando di rispondere a quanto è stato detto dal relatore...

**Presidente.** Prima di continuarle la parola, la darò al Senatore Arrivabene che forse intende parlare sull'ordine della votazione...

**Senatore Arrivabene.** Sarò molto breve. Mi pare che un nuovo elemento sia entrato nella questione del Tavoliere di Puglia, cioè la petizione dei possidenti del Tavoliere di Puglia, testè letta dal signor relatore. Siccome quegli abitanti sono competenti in queste materie a giudicare che cosa sia utile o dannoso, così io domando che questa petizione sia presa in considerazione, e proporrei perciò che il termine di 10 anni fosse portato a 15.

**Presidente.** Abbia la bontà di scrivere la sua proposta e di farla passare.

(Il Senatore Arrivabene scrive la sua proposta e la trasmette al banco della Presidenza.)

**Presidente.** Se il Senato ora consente do la parola al Senatore Plezza....

**Senatore Plezza.** Prima dichiaro che avendo il Senatore Paleocapa accettato il sotto-emendamento del Senatore Scialoia, anche io nella parte che il mio lo riguarda, mi unisco al medesimo.

Ciò detto risponderò all'onorevole Relatore, che forse non ho avuto la fortuna di spiegarmi abbastanza bene per essere da lui capito.

In realtà egli ha fatte tali risposte che dimostrano che siamo lontani di molto nell'intelligenza del mio emendamento.

Egli dice che il lasciar la facoltà di liberarsi col sistema dell'ammortizzazione non può permettersi, perchè questo sistema porterebbe un'incertezza nei diversi modi di liberazione. Io non ho lasciato questa facoltà: ho detto che devono i censuari scegliere e dichiarare di pagare nei primi due anni il capitale intero, oppure scegliere l'ammortamento; ho lasciato solamente la facoltà durante l'ammortamento di abbreviare questo periodo pagando somme in acconto del debito. Egli poi soggiunse che questo sistema sarebbe insequibile, perchè porterebbe il Ministro delle Finanze a dover fare una specie di banca di credito fondiario per la ricostituzione del capitale. Io non ho mai sognato di imporre questo peso al Ministro delle Finanze; ho detto che invece di pagare il decimo per 10 anni, i censuari debbono pagare l'1 0/0 per 37 anni.

Il Ministro delle Finanze con la quantità di debiti che ha, ha la banca del credito fondiario già bell'e fatta!

Quell'1 0/0 che riceve a conto del capitale, gli risparmia di emettere buoni del Tesoro per altrettanta somma; tanto riceve, tanto meno mette fuori buoni del Tesoro e risparmia di pagare interessi per i medesimi.

Coi buoni del Tesoro risparmiati il Governo in 37 anni avrà lucrato 69 lire ogni 100 di più che col metodo della legge, e di più avrà lucrato tutti gli interessi dei buoni stessi anch'essi risparmiati.

Bisogna che ci capacitiamo bene, che se vogliamo che questi fondi siano liberati, è necessario che adottiamo un mezzo pratico ed eseguibile dai censuari. Niuna legge può far pagare un impotente.

Io ho mostrato colle cifre che il metodo proposto col l'articolo 4 non è eseguibile, perchè assorbe tre lire di più del reddito totale, cioè assorbe lire 18, mentre il fondo non ne rende che 15 annue. Non è possibile che il proprietario cui si toglie più del reddito intero possa migliorare il fondo stesso e pagare il suo debito.

Adesso in appoggio delle mie cifre, che l'onorevole Relatore ha saltato a piè pari e non ha tenuto in alcun conto, viene la petizione degli stessi interessati che è arrivata molto a proposito, i quali dicono che è assolutamente impossibile che paghino in questo termine,

e domandano, senza saperlo, un termine quasi uguale a quello ch'io ho proposto. Io credo che si debba tener conto di questa petizione, tanto più che il Governo infine ci guadagna, ed i censuari pagheranno più volentieri, quando siano esauriti i loro voti e si trovino nella possibilità di eseguire il pagamento.

Persisto perciò nella mia proposta.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Il Ministero aderisce alla proposta fatta da uno degli onorevoli Senatori di portare a 14 anni il tempo del pagamento, se non che bisognerebbe allora dichiarare, che si pagherà un dodicesimo per ogni anno a cominciare dal primo gennaio.

**Presidente.** Il signor Ministro ha ritenuto bene che il signor Senatore Arrivabene aveva proposto quindici anni?

**Ministro delle Finanze.** Su questo mi rimetto all'Ufficio Centrale.

**Presidente.** L'Ufficio Centrale accetta?

**Senatore Vigliani, relatore.** Credo che veramente possano bastare 14 anni, e che sia questa una concessione da farsi alla petizione che l'onorevole Plezza ha osservato esser giunta opportuna al Senato.

**Senatore Arrivabene.** Io pure vi aderisco.

**Presidente.** Io mi riservo poi di mettere ai voti la prima parte dell'articolo, ora siamo all'aggiunta di cui si è discusso fin qui.

L'emendamento proposto dal Senatore Plezza si compone di due elementi; uno è l'emendamento Paleocapa-Scialoia accettato dall'Ufficio Centrale, l'altro è quello dell'ammortizzazione.

Ora se io metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Plezza, bisogna che faccia in riserva dell'emendamento Scialoia-Paleocapa e Ufficio Centrale, il quale nel caso che l'emendamento Plezza non venisse accolto, rimarrà intatto. Questa è una dichiarazione che debbo fare, che cioè mettendo ai voti l'emendamento Plezza, nel caso che questo emendamento non sia approvato, non rimane pregiudicato l'emendamento Paleocapa, acconsentito dal Senatore Scialoia e dall'Ufficio Centrale.

Leggerò per conseguenza le due parti dell'emendamento del Senatore Plezza che hanno tratto all'ammortizzazione e le metterò ai voti.

« Il pagamento dovrà essere fatto entro tre anni dalla pubblicazione della legge quando il censuario non elegga di estinguere il suo debito per ammortizzazione non inferiore però alla ragione dell'annuo 1 per 0,0.

« Sarà sempre lecito a chi ha prescelto l'ammortizzazione di accorciarne il periodo versando somme in acconto non inferiori ad un decimo del capitale totale. »

Chi approva questo emendamento del Senatore Plezza voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora passo all'emendamento Paleocapa-Scialoja, Ufficio Centrale e Ministero.

Si è presentata al banco della Presidenza una nuova redazione di questo emendamento, la quale si è fatta unicamente per amore di chiarezza.

Leggo il testo dell'emendamento secondo l'ultima redazione:

« Ai censuari però che estinguessero il loro debito verso il Demanio entro i primi due anni a contare dal 1 gennaio 1864, sarà fatto un abbuono del 25 per 0/0. »

Metto ai voti l'emendamento che ha qualità di vera aggiunta che si fa all'articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Adesso rileggo prima e metto poi ai voti questa parte dell'articolo 4 sulla quale non si è fatta altra variazione che quella di surrogare 14 a 12 anni.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Dovrebbe dirsi poi, « pagandone almeno un dodicesimo per ogni anno. »

**Presidente.** Abbia la bontà di redigere l'articolo...  
**Senatore Vigliani, relatore.** Si tratta di dire un dodicesimo invece di un decimo.

**Presidente.** Leggo adunque questa parte dell'articolo:

« Nel termine di 14 anni a contare dal 1° di gennaio del 1864 i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il Demanio, pagandone almeno un dodicesimo per ogni anno a cominciare dalla scadenza del primo biennio. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo colle variazioni state introdotte in ultimo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 4 che rileggo (V. sopra.)

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 5.

Voci. A domani.

**Presidente.** Allora prego il Senato di volersi riunire alle due il più possibile precise, in adunanza pubblica, per la continuazione della discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4.)